

Svolgimento del processo

§ 1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., datata 3.6.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – s.d. Sassari, n. 867 del 30.12.11, del seguente letterale tenore:

«1. – Massimo Bo – anche quale titolare dell'impresa individuale Caseificio della Nurra – ha impugnato con ricorso per cassazione, articolato su due motivi (il primo, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio motivazionale sull'esclusione del risarcimento pur in presenza di inadempimento della venditrice; il secondo, di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e vizio motivazionale sulla domanda di risarcimento del danno), la sentenza in epigrafe indicata.

§ 2. – *Con l'impugnata sentenza era stato rigettato l'appello del ricorrente avverso la reiezione della sua opposizione al decreto ingiuntivo ai suoi danni conseguito dalla Priamo srl per saldo fornitura macchinari per lavorazione del latte per € 33.466,11, oltre accessori, al quale egli aveva contrapposto eccezione di inadempimento per vizi della merce e domanda di esatto adempimento del contratto e di risarcimento dei danni per € 159.253,90.*

§ 3. – *Con ordinanza interlocutoria 31 ottobre 2014, n. 23318 (che qui, per brevità, si abbia per interamente richiamata e, all'occorrenza, trascritta in ogni suo passaggio), è stata poi ordinata – per la riscontrata nullità della prima notificazione – al ricorrente stesso la rinnovazione della notificazione del ricorso alla controparte secondo quanto indicato in motivazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza.*

§ 4. – *Non risulta, peraltro, che entro detto perentorio termine sia stata data ottemperanza all'ordine impartito con la richiamata ordinanza: sicché, in*

applicazione dell'art. 371-bis cod. proc. civ., deve proporsi al Collegio senz'altro indugio la declaratoria di inammissibilità del ricorso».

Motivi della decisione

§ 2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate; tuttavia, il ricorrente deposita documentazione della rinnovazione della notificazione eseguita a partire dal 13.7.15.

§ 3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di non poter condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione, né di farne proprie le conclusioni.

§ 3.1. Infatti, è stata disposta la rinnovazione nei confronti della Priamo srl: ed a tanto si induce il ricorrente con atto notificato all'avv. Chironi il 14.7.15 e con altro atto, spedito per la notifica a mezzo posta il 13.7.15, alla “Verde Impianti srl in liq.”, “già Priamo srl”, ricevuto poi il 15.7.15.

Pur non essendo rituale la notificazione al procuratore già costituito nei gradi precedenti, sia per quanto richiamato nell'ordinanza interlocutoria 23318/14, sia per essere decorso più di un anno dalla pubblicazione dell'impugnata sentenza, la seconda notificazione deve ritenersi operata all'effettivo destinatario.

Infatti, dalla documentazione allegata alla prova della notifica – depositata, nel rispetto dei termini di procedibilità, il 28.7.15 – e precisamente dalla visura camerale storica (alle righe terza e seguente dell'undicesima delle venticinque facciate) risulta che la “Verde Impianti srl” ha così cambiato la sua denominazione dalla precedente “Priamo srl” in data 21-24 febbraio 2012.

§ 3.2. Diviene decisiva allora la valutazione della tempestività della rinnovazione, da operarsi in relazione alla data della prima valida

comunicazione della più volte richiamata ordinanza interlocutoria.

Ora, una tale comunicazione al ricorrente si è avuta:

- una prima volta presso la cancelleria di questa Corte Suprema di Cassazione in data 11.11.14, in dipendenza della mancata elezione di domicilio in Roma e non avendo in ricorso il ricorrente dichiarato espressamente di volere ricevere le comunicazioni anche al numero di fax ivi indicato, che si è limitato a riportare *sic et simpliciter*,

- una seconda volta a mezzo fax in data 13.4.15.

Pertanto, si ha quest'alternativa:

- il ricorso sarebbe inammissibile per mancato rispetto dell'ordine di integrazione, se si facesse riferimento alla prima comunicazione e ritenendo cioè valida già solo quella eseguita presso la Cancelleria di questa Corte (ai sensi dell'art. 366, co. 2, cod. proc. civ.);

- al contrario, esso sarebbe almeno ammissibile (ma restando impregiudicata ogni altra questione in rito e nel merito) quanto al rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio, se si facesse riferimento soltanto alla comunicazione a mezzo fax, escludendo allora ogni rilievo alla prima.

§ 3.3. In materia, ricordata la peculiarità della fattispecie (relativa ad un'ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio, oggetto di mera comunicazione da parte della Cancelleria in virtù di normativa generale), sembra non esservi consonanza tra le pronunzie di questa Corte (sia pure con riferimento ad altri atti preparatori o interlocutori del giudizio di legittimità ed in relazione al regime della trasmissione della loro legale conoscenza ai destinatari):

- da una parte sostenendosi (Cass., ord. 15 maggio 2012, n. 7625) la sufficienza della sola comunicazione in cancelleria ad esclusione dei mezzi alternativi (posta elettronica o, in mancanza, telefax) previsti per le comunicazioni del cancelliere e le notificazioni

tra avvocati;

- dall'altra (sia pure con riferimento alla relazione *ex art. 380-bis*, co. 2, cod. proc. civ., alla quale però, per identità di *ratio* e di funzione del provvedimento, va equiparata – a questi fini almeno – l'ordinanza interlocutoria prevista o prefigurata proprio in detta relazione) negandosi la validità della sola comunicazione in cancelleria sol che in ricorso sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax (Cass., ord. 18 marzo 2013, n. 6752) o sia stato chiesto l'invio a mezzo lettera raccomandata *ex art. 135 disp. att. cod. proc. civ.* (Cass., ord. 8 aprile 2015, n. 7032).

§ 3.4. Ad ogni buon conto, appare integrare questione di massima di particolare importanza quella sulla persistenza o meno della validità esclusiva della comunicazione in cancelleria, di cui all'art. 366 cpv. cod. proc. civ., degli atti preparatori dell'adunanza in camera di consiglio e dei provvedimenti interlocutori ad essa seguiti e nei primi (come nelle relazioni *ex art. 380-bis* cpv. cod. proc. civ. che propongano appunto l'adozione di tali ordinanze interlocutorie) prefigurati: e tanto alla stregua delle innovazioni introdotte dall'attuale ultimo comma del medesimo art. 366 cod. proc. civ. [con richiamo all'art. 136, co. 2 e 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, applicabile *ratione temporis*], una volta che in ricorso (o in controricorso) sia stato anche soltanto indicato il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica della parte; e, ad ogni buon conto, soprattutto per quegli atti interlocutori – quali appunto le ordinanze di integrazione del contraddittorio, come nella fattispecie – che fissano termini perentori al destinatario della comunicazione.

La preminenza della comunicazione con il mezzo diretto, quale la posta elettronica o il fax, potrebbe privare di valore – ma anche di

qualsiasi utilità – la comunicazione tradizionale presso la Cancelleria, tuttora invalsa sia per le relazioni *ex art. 380-bis* cpv. cod. proc. civ. che per le ordinanze interlocutorie conseguenti; e, quanto meno per quelle, tra queste, da cui dipende l'attivazione di oneri processuali in senso tecnico per una delle parti, la preminenza del mezzo diretto (con irrilevanza, cioè, di quello della comunicazione in Cancelleria) assume un rilievo decisivo ai fini dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa di questa, a prescindere dalle positive ricadute organizzative sul lavoro di Cancelleria all'atto della scelta del mezzo di propalazione della notizia dell'avvenuto deposito di quell'atto.

— § 3.5. Del resto, la persistente applicabilità di altre norme, anch'esse di rango primario, sulla validità di comunicazioni o notificazioni in cancelleria nel mutato contesto normativo incentrato sulla sempre maggiore estensione della validità dell'impiego del mezzo informatico, è già stata limitata da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143: sicché pare importante la ricognizione della persistente validità delle forme di comunicazione – o legale conoscenza – tradizionali di provvedimenti anche interni al giudizio di legittimità, consentite a questa Corte dall'impianto originario del codice per ragioni di speditezza e di concentrazione valutate però in un diverso contesto storico, ma superabili – perfino con sgravio di ingenti risorse – in virtù delle moderne tecnologie e di un'interpretazione complessiva della normativa.

§ 4. – Non può farsi a meno quindi di rimettere al Primo Presidente la valutazione del superiore interesse ad una statuizione nomofilattica su detta questione (sussistenza o persistenza di una validità esclusiva della comunicazione presso la cancelleria di questa Corte degli atti interlocutori del giudizio di legittimità, o quanto meno delle ordinanze interlocutorie di ordine di integrazione del

contraddittorio, in presenza di indicazione in ricorso del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica).

P. Q. M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cod. proc. civ..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2015.

Il Presidente




Depositata in Cancelleria

Oggi. 12 OTT. 2015



IL CANCELLIERE
Laura Maurilio



CANCELLIERE
Laura Maurilio

